

Riunione di cause identiche - autonomia delle cause

Procedimento civile - riunione e separazione di causa - riunione di cause identiche - autonomia delle cause - decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio – superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 05/10/2018

>>> Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 05/10/2018